

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E, per conoscenza:

- **Consiglio Superiore della Magistratura;**
- **Ministro della Pubblica Istruzione;**
- **Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica**

Onorevole Roberto Castelli, Ministro della Giustizia,

i sottoscritti frequentanti le Scuole Biennali di Specializzazione per le Professioni Legali sentono il bisogno di esprimere le seguenti osservazioni in ordine all'attuale disciplina normativa di regolamentazione delle Scuole di Specializzazione, in ordine al valore e alla funzione del relativo Diploma, nonché in ordine all'attuale procedura di reclutamento dei futuri magistrati, anche alla luce delle recenti consistenti modifiche che s'intendono attuare sulla base dello schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia d'organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002.

PREMESSO

- 1) che il d. lgs n. 398 del 1997, all'art. 16, ha istituito la Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali;
- 2) che tali Scuole sono state istituite secondo i criteri indicati nel decreto, di cui all'art. 17, commi 113 e 114, della L.15/5/1997 n.127, dalle Università, sedi di facoltà di Giurisprudenza, anche sulla base d'accordi e convenzioni interuniversitarie;
- 3) che, ai sensi della Relazione d'accompagnamento al d. lgs. 17.11.1997 n 398 ("Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114 della L. 15/5/97, n. 127") l'istituzione della scuola di Specializzazione avrebbe dovuto muovere in due direzioni: da un lato, l'introduzione di una condizione d'ammissione al

concorso per uditore, attraverso l'obbligo di conseguimento del Diploma delle Scuole di specializzazione, nell'esigenza di assicurare un percorso formativo professionale comune tra le diverse professioni legali e, dall'altro, nel senso di razionalizzazione ed accelerazione dell'attuale procedura concorsuale, al fine di renderla in grado di far fronte in tempi regolari e con la necessaria accuratezza alla valutazione dei candidati;

- 4) che l'obbligatorietà delle Scuole di specializzazione per l'accesso al concorso in magistratura è stata prevista, relativamente agli iscritti al corso di Laurea in Giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1998/99 (nota art. 6 d. Lgs n.398/1997);
- 5) che il decreto, inoltre, prevedeva l'esenzione della prova preliminare da parte dei laureati che, benché iscritti all'Università prima dell'anno accademico a decorrere dal quale diverrà obbligatorio il possesso del diploma di specializzazione (1998/99), abbiano ugualmente conseguito tale diploma, apparendo incongruo assoggettare anche questi soggetti ad uno *screening* destinato ad operare non una selezione, ma solo l'accertamento nei candidati del possesso di un bagaglio di nozioni giuridiche. Sulla base della *ratio* del decreto, le Scuole di Specializzazione ed i quiz preselettivi rappresentavano i prerequisiti d'accesso al concorso per uditore, dal momento che il sistema di preselezione informatica era, come testualmente previsto, in qualche misura provvisorio rispetto al regime rappresentato dal conseguimento del diploma di specializzazione;
- 6) che la nuova legge di disciplina del concorso per uditore, L. 48/2001, artt. 9-12, non contempla più in alcun modo la prova preselettiva dei quiz, quale prerequisito d'accesso al concorso, e non fa alcun riferimento alla funzione, al ruolo e al valore delle Scuole di specializzazione rispetto all'accesso al concorso da uditore;
- 7) che il riferimento ai quiz, quale condizione d'accesso al concorso e quale prerequisito, avviene prevedendo la facoltà, demandata al Ministero (art 22, L. 48/2001), di mantenere tale prova preselettiva nei successivi tre concorsi da bandire. Non appare chiaro, alla luce dell'attuale disciplina normativa, il valore e la funzione del diploma di specializzazione quale canale d'accesso al concorso (in particolare nell'attuale fase transitoria), essendosi mantenuto in capo agli specializzandi, comunque, l'onere del superamento della prova di preselezione informatica rispetto all'ultimo concorso da uditore, bandito in data 15.3.2002, e ai successivi due concorsi che s'intende bandire nell'attuale fase transitoria. Infatti, sottoporre gli specializzandi ad un ulteriore *screening* (qual è appunto la funzione della preselezione informatica) oltre quello dagli specializzandi già effettuato, attraverso la prova d'ammissione alle Scuole, appare

un gravame iniquo ed incongruo oltre che contraddittorio con la funzione e il ruolo delle Scuole;

- 8) che non appare assolutamente comprensibile il mancato riferimento al valore e alla funzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nella disciplina che s'intende realizzare in relazione al concorso per l'accesso alla Magistratura. Lo schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia d'organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità." (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002), infatti, non contempla in alcun modo il valore del diploma di specializzazione. L'obiettivo di assicurare la migliore qualificazione dei partecipanti riducendosi pure, in conseguenza, il numero dei concorrenti ed i tempi d'espletamento delle prove, come previsto dalla relazione illustrativa dello schema del disegno di legge, appare assolutamente incongrua nella mancata previsione, tra i requisiti d'accesso al concorso, del Diploma di specializzazione per le professioni forensi. In particolar modo appare incongrua e, fortemente penalizzante per gli attuali specializzandi, la mancata attenzione verso il diploma, quale titolo di specializzazione *post lauream* nelle professioni legali, e la mancata attenzione verso il percorso formativo, d'approfondimento e di studio interdisciplinare che tale Scuola, con il conseguimento del diploma mira a garantire rispetto alla laurea e rispetto agli altri canali d'accesso al concorso, allo stato, espressamente contemplati dalla riforma: quali il superamento di un concorso pubblico, l'abilitazione alla professione d'avvocato ed il dottorato di ricerca. L'obiettivo della riforma, *"di assicurare che i concorrenti al concorso per uditore giudiziario siano soggetti estremamente qualificati in base al possesso di requisiti di certa riscontrabilità, e che soltanto tra loro sia possibile selezionare i più capaci e meritevoli, tenuto conto del ruolo d'essenziale rilievo che i magistrati sono chiamati a svolgere nella società civile, in secondo luogo la necessità di assicurare una risposta all'esigenza che le pur rigorose prove di selezione non richiedano, per il loro completamento, tempi eccessivamente lunghi"* è assolutamente contraddittorio con il mancato riconoscimento della funzione delle Scuole di specializzazione. Invero, tali Scuole, istituite dalla L. 15/5/97, n. 127, avrebbero dovuto muovere in due direzioni: da un lato, l'introduzione di una condizione d'ammissione al concorso per uditore, attraverso l'obbligo di conseguimento del Diploma delle Scuole di specializzazione, nell'esigenza di assicurare un percorso formativo professionale comune tra le diverse professioni legali, e, dall'altro, nel senso di razionalizzazione ed accelerazione dell'attuale procedura concorsuale in magistratura, con la graduale obbligatorietà del diploma di specializzazione, al fine di renderla in grado di far fronte in tempi regolari e con la necessaria accuratezza alla valutazione

dei candidati. E proprio tali obiettivi hanno portato gli attuali frequentanti ad iscriversi alle scuole, con un aggravio economico e d'impegno personale non di poco momento;

- 9) che non appare chiaro, alla luce dell'attuale disciplina normativa, il valore e la funzione del Diploma di Specializzazione ai fini della pratica forense e notarile. Invero, l'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il conseguente regolamento d'attuazione emanato, il decreto 11 dicembre 2001, n. 475, si limitano laconicamente e troppo genericamente ad enunciare che il Diploma di specializzazione per le professioni legali è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni d'avvocato e notaio per il periodo di un anno, senza chiarire in che termini tale valutazione debba essere effettuata e senza porre le modalità d'alcun concreto obbligo di riconoscimento in capo ai relativi Consigli dell'Ordine, forense e notarile;
- 10) che non appare chiaro, alla luce dell'attuale disciplina normativa, quale sia il valore del Diploma di specializzazione per le professioni legali, quale titolo *post lauream*, rispetto ai concorsi nella pubblica amministrazione e, in generale negli enti pubblici, riservati ai laureati in Giurisprudenza. Invero, tenendo conto della normativa che disciplina la procedura e i requisiti d'accesso ai concorsi pubblici non appare chiaro il valore aggiuntivo che tale Diploma Superiore dovrebbe venire ad avere rispetto al semplice Diploma di Laurea (valore aggiuntivo previsto e contemplato in qualsiasi altro Ordinamento Giuridico Europeo), né è previsto alcun canale preferenziale rispetto ai concorsi pubblici per gli specializzati, anche in relazione alla disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- 11) che non appare chiaro, alla luce dell'attuale disciplina normativa, quale sia il valore del Diploma di specializzazione per le professioni legali rispetto all'accesso ai concorsi dirigenziali nella pubblica amministrazione, in mancanza di un espresso riconoscimento e relativo inquadramento del Diploma suddetto rispetto ai titoli contemplati nell'art. 10 lett. B del Decreto legislativo n.387 del 29 ottobre 1998 "Accesso alla qualifica di dirigente" (che ha modificato l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29). Tale decreto, infatti, riconosce l'accesso ai concorsi per la qualifica dirigenziale, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché negli enti pubblici non economici ai soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuni-

versitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Non è chiaro, allo stato, in mancanza di fonti normative di riferimento, se il Diploma di specializzazione per le professioni legali vada ricompreso nell'elenco riportato dall'art. 10 del suddetto Decreto, n. 387 del 1998. A tale proposito, è da evidenziare come un'eventuale non ricomprensione del titolo apparirebbe estremamente incongrua ed iniqua rispetto ad una Scuola di specializzazione biennale (la Scuola di specializzazione per le professioni legali) che ha l'obiettivo di venire a formare e sviluppare negli studenti l'insieme d'attitudini e di competenze caratterizzanti unanimemente la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, e, comunque, d'esperti delle professioni legali, attraverso contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari" come, tra l'altro, risulta espressamente sancito nel regolamento interministeriale sulle Scuole di specializzazione "Criteri per l'istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali".

PERTANTO

SULLA BASE DI QUANTO ARTICOLATO ED ESPOSTO NELLE PREMESSE APPARE LEGITTIMO CHIEDERE

quale funzione e ruolo viene ad avere la Scuola di Specializzazione e quale valore consegua al relativo DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, per tutti gli attuali specializzandi immatricolatisi all'università prima dell'A.A. 1998/99 e quale sia il futuro delle Scuole istituite e degli specializzandi che attualmente le frequentano.

Le richieste muovono in una precisa direzione (non essendo ancora stato emanato il decreto d'attuazione che avrebbe definito il profilo delle scuole, com'esplicitamente previsto dal d. lgs 127/97, e di cui si è, tuttora, invano in attesa): si richiede, allo stato, che sia chiarito, il valore e la funzione del titolo sia rispetto al semplice Diploma di Laurea, sia rispetto ai punti precedentemente articolati nelle premesse, e che nuovamente si rielenca:

A) concorso in magistratura, con riferimento anche all'attuale transitoria prova di pre-

selezione informatica;

- B) pratica forense ed esame d'abilitazione alla professione d'avvocato;
- C) pratica notarile e concorso notarile;
- D) concorsi nella pubblica amministrazione per i laureati in giurisprudenza;
- E) accesso ai concorsi per la qualifica dirigenziale nella pubblica amministrazione.

Pertanto, vista l'inconsistenza e la pochezza dei riconoscimenti relativi al valore di tale titolo, com'è evidenziato nelle premesse sotto vari profili, appare legittimo chiedersi se sia opportuno per noi specializzandi (tutti immatricolati prima del 1998) continuare a frequentare le suddette Scuole, a fronte di un investimento economico non indifferente che siamo tenuti a sopportare facendo gravare sulle famiglie il relativo onere, e, soprattutto appare legittimo chiedersi quali i vantaggi, a fronte di un investimento di tempo (ben due anni) che la Scuola richiede, investimento di tempo e d'energie che si viene, inevitabilmente, a sottrarre rispetto ad altre occupazioni. E' fondamentale ed urge come necessario, pertanto, un intervento normativo che eviti una nullificazione della funzione e del ruolo di tali scuole e di tale percorso formativo. Una risposta chiara ed esauriente rispetto ai quesiti di sopra prospettati, deve essere fatta anche in prospettiva del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che lo schema del disegno di legge, approvato il 14 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri, intende realizzare.

Per tali motivi, se da un lato è auspicabile una sollecitazione all'emanazione di una regolamentazione che chiarisca il ruolo effettivo e concreto delle Scuole, dall'altro si reputa opportuno anche un intervento, nei modi che si giudicheranno più appropriati e corretti, sul concorso in atto, allo scopo di tener conto della peculiare posizione degli specializzandi, prevedendo per questi ultimi l'eliminazione della prova preselettiva, e preservando così la procedura concorsuale dall'eterna "spada di Damocle" dei ricorsi giurisdizionali.

Pur rendendosi conto di versare in un contesto d'emergenza e di transizione, chi scrive non ha certo intenzione di assistere inerme e passivamente a tale situazione che non considera in alcun modo la posizione e le (legittime) aspettative di chi attualmente frequenta le scuole di specializzazione presso le varie Università italiane. Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, i sottoscritti restano fiduciosi in un attento esame delle problematiche evidenziate e delle conclusioni formulate e di una rapida risposta risolutiva.